

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

PROCEDIMENTO R.G. N. [REDACTED]

Memoria ex art. 363 bis c.p.c.

Per [REDACTED] con l'avv. prof. Gianluca Sicchiero per
procura già dimessa,

contro:

Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di [REDACTED]
[REDACTED]

---ooo000ooo---

Garantiamo alla Corte la massima sintesi, convinti che la composizione del
Collegio delle Sezioni Unite abbia necessità, da parte nostra, solo di questo.

Il fatto. Il sig. [REDACTED] ha convenuto avanti al tribunale di
Venezia i coeredi testamentari [REDACTED] per
sentir dichiarare la rescissione della divisione operata dal padre [REDACTED] con
il proprio testamento ed in subordine per ottenere la riduzione delle
disposizioni lesive della sua legittima, come da [citazione che si dimette](#)
come doc. 01.

Poichè con il testamento erano state attribuite agli altri eredi quote della srl
[REDACTED] della sas [REDACTED] ha chiesto all'Ufficio
del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di [REDACTED]
di procedere all'iscrizione della citazione.

Ovviamente intende assicurarsi degli effetti che produce la pubblicità di una
domanda giudiziale.

La rilevanza della questione emerge considerando che, in base all'art. 2690



comma 1, nn. 4) e 5) c.c., relativo ai beni mobili registrati, vanno trascritte le domande relative alle contestazioni degli acquisti *mortis causa* o loro riduzione e che le quote di partecipazione delle società, secondo la giurisprudenza di questa Corte, vanno assimilate ai beni mobili quanto a disciplina (sez. I, 26/5/2000, n. 6957).

Le partecipazioni societarie possono essere in ogni caso attratte in questa disciplina per analogia, quali beni “registrati”, nel senso che le relative vicende vanno segnalate al registro delle imprese in forza del Regolamento attuativo contenuto nel d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11 e segg.

Era ed è perciò interesse del sig. [REDACTED] attuare la pubblicità della domanda giudiziale per garantirsi gli effetti indicati dall'art. 2690 c.c.

Tuttavia il sig. [REDACTED] ha ricevuto un rifiuto del Registro delle imprese e lo ha quindi impugnato con il [ricorso che si allega](#) come doc. 02); il tribunale di Venezia, sentite le parti, ha sollevato quindi la questione con l'ordinanza ritenuta ammissibile con il decreto 10 luglio 2025 della Presidente della Corte, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 363 bis c.p.c. per la pronuncia richiesta.

In diritto. Il Tribunale di Venezia chiede che sia risolto il dubbio su cui dibattono le parti, circa la possibilità che siano iscritte le domande giudiziali relative a vicende che vanno segnalate nel registro delle imprese, in forza del Regolamento attuativo contenuto nel d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11 e segg.

Infatti, il Giudice *a quo* ha evidenziato le diverse opzioni ermeneutiche: secondo una lettura delle norme, il silenzio del legislatore deporrebbe in senso negativo, come afferma il Conservatore, mentre il ricorrente ritiene



invece che la risposta sia invece necessariamente positiva, tanto in forza di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, come anche di una sua ricostruzione sistematica.

Donde il dubbio sulla corretta soluzione, mai affrontata in sede di legittimità.

Riteniamo peraltro che il problema si possa risolvere *de plano* anche solo sulla base di una delle indicazioni date dal sig. [REDACTED] nel ricorso al tribunale e che lo stesso ha ricordato nell'ordinanza appunto come tesi del ricorrente.

Ovvero: una volta ammessa l'iscrivibilità delle domande di arbitrato ex art. 838-ter c.p.c. nel Registro delle imprese, l'iscrivibilità delle domande "ordinarie" discende quantomeno dalla necessità di assicurare parità di trattamento ex art. 3 Cost. a chiunque proponga una domanda al Giudice ordinario anziché agli arbitri.

Sarebbe infatti asistemica ed anticostituzionale l'interpretazione -pur indicata dal tribunale come alternativa a quella qui sostenuta- per cui il *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, sicché peggio per l'attore se abbia scelto il percorso arbitrale -magari per la sola ragione accidentale che sia subentrato nel rapporto sociale a chi inserì la clausola nello statuto societario-: ci sia consentito di non spendere ulteriori parole sull'evidente assenza di alternative ermeneutiche alla soluzione che sosteniamo.

Donde la possibilità di decidere il quesito con rapidità e sinteticità, a voler considerare questa, sia pure dal profilo nomofilattico, la ragione più "pronta e liquida" per la soluzione, senza necessità di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, come abbiamo chiesto in subordine al tribunale e



ribadiamo anche qui, ritenendo che queste Sezioni unite ben potrebbero altrimenti fare.

Ci è ben noto che queste Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 23093/2025, hanno ritenuto impercorribile questa ipotesi (par. 17.5 sent.), ma ci sia consentito, con il massimo rispetto ma altrettanta fermezza, di dissentire.

La decisione sulla questione interpretativa viene infatti adottata non con un parere o un decreto ma con una sentenza e questa, se può forse avere valore solo persuasivo per chi non sia parte del giudizio *a quo*, lo è invece per il giudice remittente (art. 363 bis, u.c., c.p.c.).

Dunque non è vero che la Corte non sarebbe “*chiamata a fare immediata applicazione della disposizione censurata per pronunciare sui rinvii pregiudiziali*” (part. 17.5 sent. n. 23093/2025), al contrario lo fa proprio perché vincola il giudice del rinvio.

Questa Corte, inoltre, “*assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge*”, (art. 65 ord. giud.) e sarebbe davvero distonico se assolvesse la propria funzione indicando al giudice *a quo* un'interpretazione incostituzionale e vincolante della disposizione.

E questo senza tacer del fatto che, in tal modo, questa Corte imporrebbe al giudice *a quo*, rilevata l'incostituzionalità, di provvedere egli stesso a rimettere gli atti alla Corte costituzionale, con violazione – a ben vedere – del principio del giusto processo e ciò in ragione di una lettura niente affatto obbligata dell'art. 23 della l. n. 87/1953.

Donde –insistiamo– la richiesta subordinata (che comunque confidiamo superflua) di rimessione della questione di costituzionalità come infra



articolata.

---ooo000ooo---

Infatti, anche a voler affrontare la questione da altri profili, la soluzione che patrociniamo resta confermata ed utilizziamo qui un argomento del ricorso proposto al tribunale, ovvero il principio, indicato da Giuseppe Chiovenda ed ormai costituzionalizzato, per cui *“la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione”*.

Non abbiamo ragioni per elaborare concetti nuovi rispetto alla nostra precedente prospettazione che dunque ribadiamo: sono ormai 40 anni che la Corte costituzionale ha (appunto) sancito la costituzionalizzazione del principio per cui *“la durata del processo non può andare a danno dell’attore che ha ragione”*.

Infatti già la sent. n. 190/1985 ha spiegato che *“le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris è minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta al giudice il potere di emanare i provvedimenti d’urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*.

Questa regola, applicata al caso di specie, spiega la necessità di ammettere l’iscrizione della domanda in attesa dell’esito della decisione sul merito, che perderebbe altrimenti ogni efficacia pur quando favorevole se, nel frattempo, la parte convenuta riuscisse a sterilizzarne gli effetti semplicemente trasferendo il bene cui la decisione finale debba incidere. Questo principio è stato affermato proprio in tema di trascrizione dalla successiva sentenza n. 143/2022, con la quale la Corte Costituzionale



(richiamando la precedente decisione n. 523/2002) ha spiegato che:

“3.1.– Il microsistema di pubblicità dichiarativa realizzato dagli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., mediante la disciplina della trascrizione e della cancellazione delle domande giudiziali, porta a sintesi plurimi diritti individuali e interessi generali, tutti di rilievo costituzionale. L’“effetto prenotativo” della trascrizione della domanda – cioè l’effetto che consente alla domanda trascritta di prevalere sulle successive trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto, una volta trascritta la sentenza di accoglimento – risponde ad un principio basilare di effettività della tutela giurisdizionale, quello per cui la durata del processo non può mai andare a detrimento dell’attore che ha ragione, impedendogli di conseguire la tutela effettiva del suo diritto. Peraltro, come da questa Corte osservato nella già citata sentenza n. 523 del 2002, «la trascrizione della domanda giudiziale tende anche – conformemente alla sua funzione tipica di pubblicità-notizia – a tutelare i terzi, per consentire loro di poter valutare la convenienza o meno del compimento di negozi giuridici con una delle parti litiganti»; profilo, quello della preservazione del terzo avente causa, valorizzato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 12 giugno 2006, n. 13523)”.

L’iscrizione della domanda giudiziale relativa a fattispecie oggetto di iscrizione nel Registro delle imprese, quali il trasferimento delle partecipazioni societarie, persegue questi obiettivi di tutela dell’attore e di certezza dei traffici, impedendo che la durata di una causa, ben noto essendo che quelle successive sono le più lunghe in Italia, possa pregiudicare senza rimedio chi abbia ragione.



Donde anche per questa via l'unica soluzione costituzionalmente orientata possibile, per evitare interpretazioni irragionevoli e portatrici di disparità di trattamento, per cui deve ammettersi l'iscrizione nel Registro delle imprese, di domande giudiziali relative a fattispecie di cui è obbligatoria l'iscrizione ai sensi degli art. 7 e 11 e segg. del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

---ooo000ooo---

Ed infine ribadiamo ancora quanto di diverso già esposto al Giudice del merito.

Il principio di tipicità che permea l'iscrizione/deposito nel Registro Imprese è legato con doppio filo al principio di completezza, per cui sono iscrivibili non solo gli atti o fatti espressamente previsti, ma anche quelli il cui obbligo di iscrizione sia comunque ricavato in via interpretativa dal sistema legislativo (v. [Ibba, *Il registro delle imprese*](#), in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, Milano, 2021, pagg. 60 e ss., spec. pag. 69); solo qui avremmo quindi l'iscrivibilità delle sentenze ma non della domanda, con tradimento dell'effetto prenotativo che questa pubblicità è diretta ad attuare.

Ci pare quindi convincente un arresto meneghino per il quale *“Il principio di tassatività delle iscrizioni va conciliato con il principio di completezza, ricostruibile alla luce dell'intera ratio del sistema di pubblicità commerciale di cui al Registro delle Imprese. Principio che comporta che siano iscrivibili, anche in difetto di una espressa previsione normativa, tutti gli atti modificativi di situazioni soggette ad iscrizione. In tal modo può darsi luogo ad una interpretazione (non analogica delle norme in materia di pubblicità immobiliare ma) estensiva della disciplina ex art. 2470 c.c.”* (Tribunale Milano, [decreto 10 dicembre 2018](#)).



Questo è altresì l'orientamento maggioritario in letteratura, che è stato espresso con parole efficaci: *“una interpretazione estensiva si impone per l'art. 2740, comma 2, c.c., il quale enuncia il principio della iscrivibilità di qualsiasi "atto di trasferimento", espressione con la quale il legislatore ha inteso certamente riferirsi anche alle sentenze che accertino la nullità dei trasferimenti ovvero a quelle che provvedano al trasferimento coattivo delle quote sociali ai sensi dell'art. 2932 c.c. Una simile interpretazione, pur non rispondendo alla lettera della disposizione, che pare essere dettata soltanto per gli atti traslativi inter vivos e mortis causa, risponde certamente alla ratio legis. Su tale percorso interpretativo si giunge facilmente alla conclusione condivisa dal giudicante in epigrafe, ovvero che sono del pari iscrivibili nel registro delle imprese le domande giudiziali prodromiche alle pronunce delle sentenze concernenti la titolarità o il trasferimento delle quote, proprio perché il sistema della pubblicità commerciale mira a rendere trasparente la titolarità delle quote stesse e dunque tutte le vicende che possano riguardare la titolarità medesima. Aggiunge il giudicante che una soluzione di tal fatta appare ancora più condivisibile dopo la soppressione del libro soci delle s.r.l. (legge n. 2/2009), giacché serve alla causa di rendere conoscibili alle terze situazioni che altrimenti rimarrebbero ignote. Quanto al rischio paventato da una parte della giurisprudenza (cfr. Trib. Varese 17 maggio 2010, in Riv. not., 2011, 2, 1200) che dall'iscrizione di domande giudiziali prive di fondamento possano derivare danni, il giudicante evidenzia che a porvi rimedio soccorre la tutela risarcitoria”*: G. Casaburi, L. Castelli ecc. Nota a sentenza Trib. Pavia 16/7/2012 in *Il Corriere del Merito*, n. 12, 1 dicembre



2012, p. 1101.

Donde le nostre

CONCLUSIONI

Il sig. [REDACTED] chiede che le Sezioni Unite della Corte enuncino il principio di diritto che confermi l'iscrivibilità nel registro delle imprese, delle domande giudiziali relative a qualsiasi vicenda sia oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro medesimo, ai sensi degli art. 7 e 11 segg. del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, quale è il trasferimento di partecipazioni *mortis causa*.

In subordine chiede che sia rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 8, c. 3 della l. 29 dicembre 1993, n. 580 e degli art. 7 comma 2 ed 11 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, nella parte in cui non consentono l'iscrizione delle domande giudiziali per le stesse fattispecie, rilevanti nel caso qui in esame, per cui è ammessa la trascrizione nei registri immobiliari delle domande indicate per gli immobili dall'art. 2652, nn. 7 e 8 c.c. e per i mobili dall'art. 2690, c. 1, nn. 4 e 5 c.c. in relazione agli art. 3 Cost (disparità di trattamento) e 111 Cost. (violazione del giusto processo in relazione al principio costituzionalizzato per cui la durata del processo non può andare a danno dell'attore che abbia ragione)

Allega: doc. 01) atto di citazione; doc. 02) ricorso al tribunale.

Venezia, 27 agosto 2025

Avv. prof. Gianluca Sicchiero

